

Centro di Ricerca
Research Centre

Acronimo	INSPIRE
Denominazione	Invernizzi Center for Social Policy Impact Research and Evaluation
Oggetto di attività	Politiche sociali: lavoro, istruzione, welfare sociale disabilità e salute pubblica, criminalità e giustizia

REGOLAMENTO

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 45 del Regolamento generale di Ateneo (di seguito denominato "**RGA**"), si applica all'Invernizzi Center for Social Policy Impact Research and Evaluation (di seguito "**INSPIRE**" o "**Centro**"), costituito presso l'Università Bocconi e ne disciplina finalità, strumenti, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 Il Centro, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto e dell'art. 44 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca e valutazione d'impatto su tematiche relative a politiche sociali, in un'ottica interdisciplinare. Nel Centro convergono, in modo non esclusivo, competenze scientifiche presenti nel Dipartimento di Economia, nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, nel Dipartimento di Finanza e nel Dipartimento di Marketing. Eventuali ulteriori afferenze dipartimentali potranno essere successivamente individuate e definite in coerenza con le finalità del Centro.
- 1.3 Il Centro è stato istituito grazie al sostegno della Fondazione Invernizzi a cui è stato intitolato. Il Centro assicura adeguato riconoscimento alla Fondazione Invernizzi nelle comunicazioni e nei materiali relativi alle proprie attività.
- 1.4 Le aree di interesse del Centro includono lavoro, istruzione, welfare sociale, disabilità e salute pubblica, criminalità e giustizia, con un'attenzione specifica all'utilizzo di big data e strumenti di intelligenza artificiale per l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche in Paesi in via di sviluppo ed avanzati.

TITOLO I – FINALITÀ E RISORSE

Art. 2 Finalità

- 2.1 Le finalità del Centro sono descritte in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità attuative.
- a. obiettivo scientifico. Il Centro ha lo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca applicata di eccellenza nel campo delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione causale dell'impatto degli interventi pubblici o privati. Il Centro si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione di conoscenze scientifiche rigorose e affidabili, favorendo il collegamento tra ricerca empirica e processi decisionali, al fine di orientare l'allocazione delle risorse verso interventi efficaci e socialmente rilevanti. Rientra altresì tra gli obiettivi del Centro la formazione di nuove generazioni di ricercatori e policy makers nel campo delle politiche sociali, attraverso il coinvolgimento attivo di studenti e giovani ricercatori nelle attività scientifiche.
- b. Metodi e strumenti della ricerca. Il Centro adotta metodologie di ricerca basate sull'analisi di dati amministrativi e altre grandi basi di dati, sull'utilizzo di metodi econometrici causali di tipo sperimentale e quasi-sperimentale e sull'integrazione di tecniche avanzate di data science e intelligenza artificiale.
- c. Modalità attuative. L'attività del Centro è rivolta a: a) promuovere e coordinare iniziative di ricerca permanenti e specifiche coerenti con la missione del Centro; b)

favorire il trasferimento delle evidenze scientifiche nel processo di definizione, implementazione e valutazione delle politiche pubbliche, attraverso un'interazione continuativa con decisori pubblici, privati, istituzioni e altri stakeholder rilevanti; c) sviluppare programmi di formazione, mentoring e accompagnamento alla ricerca rivolti a studenti e giovani ricercatori.

2.2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

2.3 Il Centro non ha personalità giuridica e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o da un suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

Art. 3 Risorse finanziarie, risorse umane, risorse strumentali

3.1 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale anche del sostegno economico della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, utilizzabile al fine di sostenere i costi di funzionamento del Centro.

3.2 Le entrate del Centro sono costituite altresì da: finanziamenti di aziende o altre istituzioni, anche a seguito di selezioni promosse da istituzioni nazionali e internazionali, finalizzati a specifici progetti di ricerca; finanziamenti non finalizzati di aziende e istituzioni; sovvenzioni periodiche dei propri stakeholders; fondi eventualmente ricevuti dall'Università Bocconi. L'attività di raccolta di fondi del Centro avviene in stretto coordinamento con le politiche generali definite centralmente dall'Università e nel rispetto delle linee-guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.

3.3 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:

- docenti dell'Università Bocconi;
- docenti provenienti da altre Università italiane e straniere e/o centri di ricerca italiani e stranieri;
- studiosi ed esperti (accademici e non-accademici), a cui possono essere attribuite tra le altre le seguenti qualifiche: Research Officer, Research Manager, Resident Affiliate, Non Resident Affiliate, e il cui reclutamento e formalizzazione contrattuale avvengono secondo le modalità in vigore presso l'Università.

3.4 Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo, di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi dell'Università, assumendosene i relativi oneri.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.4 Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- il Direttore;
- il Consiglio Direttivo (Managing Board);
- il Comitato Scientifico (Scientific Advisory Board).

Art. 5 Direttore

5.1 Il Direttore è nominato fra i professori associati o ordinari dei Dipartimenti afferenti al Centro dal Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca e acquisito il parere del Direttore di Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento.

5.2 Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta, fatti salvi rinnovi ulteriori che siano adeguatamente giustificati nel relativo provvedimento.

5.3 Spetta al Direttore:

- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico (anche in modalità telematica);
- b. predisporre annualmente il piano triennale rolling e un programma di attività del Centro (inclusi i programmi di reclutamento e le attività di comunicazione), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Prorettore alla Ricerca;
- c. predisporre il budget del Centro di ricerca, amministrandone i fondi, inclusi i residui attivi del Centro, secondo le regole generali dell'Università;
- d. proporre al Consiglio Direttivo la creazione di nuove Research Units o l'eventuale soppressione, incorporazione o trasformazione di una Research Unit esistente;
- e. proporre al Consiglio Direttivo i Research Officers o Research Managers che potranno essere approvati come membri del Consiglio Direttivo;
- f. proporre gli Affiliates del Centro al Consiglio Direttivo. Gli Affiliates sono scelti sulla base della loro capacità di proporre iniziative, permanenti o specifiche, che possano produrre output di ricerca di qualità. La qualifica di Affiliate dura tre anni ed è rinnovabile, in base ai risultati conseguiti, nel rispetto delle procedure interne dell'Università Bocconi;
- g. proporre, al Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico;
- h. sulla base del piano approvato dal Consiglio Direttivo e dal Prorettore alla Ricerca, coordinare le iniziative permanenti e specifiche, organizzare la politica di ricerca del Centro e rappresentarlo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli istituti scientifici, le organizzazioni internazionali, le imprese, nonché donors del Centro;
- i. approvare nell'ambito degli obiettivi del generale piano di ricerca, i convegni e i seminari, controllandone il budget e i tempi di realizzazione, interagendo con i responsabili dei singoli progetti;
- j. redigere una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico e al Prorettore alla Ricerca, che riporti i risultati conseguiti sul piano della produttività scientifica del Centro e, per informazione, i consuntivi economici predisposti dall'amministrazione;
- k. predisporre, con cadenza annuale, un report qualitativo ed economico dell'attività del Centro, destinato ad essere inserito nell'Impact Report della Fondazione Invernizzi.

5.4 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.

Art. 6 Consiglio Direttivo

6.1. Il Consiglio Direttivo si compone di:

- Direttore del Centro, che lo presiede;
- Direttori delle Research Units;
- Research Officers e Research Managers, selezionati dal Consiglio Direttivo, in considerazione del loro ruolo strategico nel coordinamento e nel supporto alle attività di ricerca.

6.2. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. approvare il piano triennale di attività del Centro predisposto dal Direttore;
- b. approvare il budget annuale predisposto dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università;
- c. approvare la costituzione di Research Units su proposta del Direttore del Centro, così come l'eventuale soppressione, incorporazione o trasformazione di una Unit esistente;
- d. approvare la nomina dei Research Officers e Research Managers nel Consiglio direttivo, su proposta del Direttore del Centro;
- e. approvare la nomina degli Affiliates del Centro su proposta del Direttore del Centro;
- f. approvare la nomina del Comitato scientifico su proposta del Direttore del Centro;
- g. dare un parere sugli standard di qualità e modalità operative comuni delle attività e iniziative del Centro.

6.3. Spetta ai singoli membri del Consiglio Direttivo coordinare le attività di ricerca e altre iniziative nell'ambito delle aree corrispondenti alle rispettive competenze, secondo le modalità definite nel piano annuale di attività e concordate con il Direttore.

Art. 7 Comitato Scientifico

7.1 Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo e consulenza scientifica del Centro.

7.2. Esso esercita funzioni consultive e propositive, senza poteri deliberativi o gestionali ed è composto da:

- il Direttore del Centro, che lo presiede;
- un numero massimo di 5 membri, nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore scelte tra figure di alto profilo del mondo scientifico e istituzionale.

7.3. il Comitato Scientifico:

- a. formula indirizzi e raccomandazioni in merito alle linee strategiche di ricerca del Centro, nel rispetto della sua missione e degli obiettivi istituzionali dell'Università;
- b. esprime pareri sul piano triennale di attività e sui programmi annuali predisposti dal Direttore, con specifico riferimento alla qualità scientifica, alla coerenza tematica e al posizionamento internazionale del Centro;
- c. valuta la qualità scientifica complessiva delle attività del Centro e dei principali output di ricerca, anche ai fini del miglioramento continuo delle attività;
- d. fornisce consulenza scientifica al Direttore in ordine all'avvio di nuove iniziative di ricerca, alla costituzione o riorganizzazione delle Research Units e allo sviluppo di collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali;
- e. contribuisce a garantire l'indipendenza e l'eccellenza scientifica del Centro, segnalando eventuali criticità o opportunità di sviluppo;
- f. esprime osservazioni e raccomandazioni sulla relazione annuale predisposta dal

Direttore, con riferimento ai risultati scientifici conseguiti.

7.4. I pareri e le raccomandazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti, ma sono portati a conoscenza del Consiglio Direttivo e tenuti in considerazione dal Direttore nell'esercizio delle rispettive competenze.

7.5 Il Consiglio Scientifico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta, fatti salvi rinnovi ulteriori che siano adeguatamente giustificati nel relativo. Si riunisce di norma due volte l'anno e, in ogni caso, almeno una volta, anche in modalità telematica.

Art. 8 Research Units

8.1. Il Centro è organizzato in Research Units istituite dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore.

8.2. Le Research Units, costituite su specifiche aree tematiche coerenti con la missione del Centro, hanno l'obiettivo di produrre output di ricerca di alta qualità, raggiungere obiettivi di policy impact e concorrere con successo al reperimento di fondi di finanziamento, secondo le modalità di volta in volta definite dal Direttore del Centro, in coerenza con le politiche generali definite centralmente e nel rispetto delle linee guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.

8.3. Le Research Units hanno durata di tre anni ed il relativo rinnovo è automatico, salvo che non sia diversamente disposto.

8.4. Le attività di ogni Research Unit sono organizzate e coordinate da un responsabile, individuato dal Direttore previa condivisione con il Consiglio Direttivo.

TITOLO III - VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 9 Valutazione

L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art. 10 Amministrazione e contabilità

La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università Bocconi.

Art. 11 Durata

Il Centro ha durata massima quinquennale, rinnovabile ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 12 Applicazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a

quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca in quanto applicabile e alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 13 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita nel Decreto Rettorale di emanazione.